Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

DICEMBRE 2017

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

PARTE SECONDA – TABELLE 13

Prima Sezione - Relazioni annunciate 13

Seconda Sezione - Nuove relazioni 21

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel dicembre **2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di dicembre 2017 si segnala:

In breve

1. La relazione finale *sui risultati dell'attività di sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria (Doc. XXVII, n. 33)*, trasmessa dal **Ministro dell'economia e delle finanze** riferisce che con determinazione del Ragioniere generale dello Stato è stata effettuata l'individuazione delle amministrazioni da coinvolgere nella sperimentazione e sono state definite le modalità applicative della sperimentazione stessa, identificando nell'Ispettorato generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la struttura di riferimento per ciascuna amministrazione coinvolta. Tra gli enti che hanno manifestato interesse alla partecipazione sono stati scelti: l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF); l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS); l'Autorità portuale di Ancona, ora Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale; la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), divenuta Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA. La relazione dà conto degli effetti della conclusione della sperimentazione e fornisce cenni sulle criticità rilevate dall'AGENAS, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e dall'Autorità portuale di Ancona circa, in particolare, lo strumento del Fondo pluriennale vincolato.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 stabilisce che al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2015, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per

l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

In breve

2. La relazione (**Atto n. 1147**), conclusiva dell'obbligo, trasmessa dal **Ministro per i rapporti con il Parlamento,** sulle *ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali". Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto del Governo n. 480), le Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato hanno espresso entrambe pareri favorevoli con osservazioni, quest'ultime non completamente coincidenti. Nella relazione si evidenzia come le osservazioni formulate siano state tutte recepite nel testo definitivo del decreto ad eccezione di quelle concernenti le circoscrizioni Campania 1 e Sardegna, a causa della difformità degli interventi richiesti dai due pareri parlamentari.

Si ricorda che la legge 3 novembre 2017, n. 165, all'articolo 3, comma 1, delega il Governo ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 12 dicembre 2017) un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da *a)* a *e)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. Il comma 4 prevede che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di dicembre 2017 si segnala:

Le relazioni previste dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020":

1. La relazione che **il Governo** deve presentare alle Camere sugli esiti dei lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 205. Il comma 155 stabilisce che la Commissione, che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, concluda i propri lavori entro il 30 settembre 2018. La relazione deve essere presentata dal Governo alle camere entro i dieci giorni successivi alla conclusione dei lavori.

2. La relazione che il **Governo** deve presentare alle Camere sugli esiti dei lavori della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, di cui al comma 158 dell'articolo 1. Si dispone che la Commissione concluda i lavori entro il 30 settembre 2018 e che entro i dieci giorni successivi la relazione debba essere presentata dal Governo alle Camere.

3. La relazione che il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** e il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca** debbono trasmettere, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alle Camere, ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 sulle attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'Accademia Vivarium novum. Si dispone infatti che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ente trasmetta ai ministri menzionati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti.

4. Il rapporto, previsto dal comma 585 dell'articolo 1, sullo stato della logistica e dei trasporti. che il **Partenariato per la logistica e i trasporti,** istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative - deve presentare annualmente alle Camere. Si ricorda che il Partenariato svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti.

5. La relazione della **Commissione tecnica per i fabbisogni *standard***, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, avente cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II (Rapporti finanziari Stato-regioni), III (Finanza degli enti locali), IV (Finanziamento delle città metropolitane) e VI (Coordinamento dei diversi livelli di Governo) della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo. La relazione è prevista dalla nuova disposizione che il comma 883 dell'articolo 1 inserisce all'articolo 1, comma 29-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).

6. La relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018, disposta dal comma 1019 dell'articolo 1, primo periodo, che il **Ministro dell'economia e delle finanze** deve presentare annualmente alle Camere. Il medesimo comma 1019, al secondo periodo, prevede che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenti una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a 1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

7. La relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo - di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche per la soluzione delle questioni

oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea che **ciascun Ministero** deve inviare entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti . La relazione, che è disposta dal comma 1075 dell'articolo 1, deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

8. La relazione, prevista dal comma 1106 dell'articolo 1, che deve essere presentata alle Camere dal **Ministro dell'economia e delle finanze** sullo stato di attuazione del medesimo comma 1106. Il comma 1106 dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa.

9. Le relazioni derivanti dall'istituzione - ai sensi del comma 1116 dell'articolo 1, che inserisce nell'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), le lettere *f-bis*) ed *f-ter*) - dei nuovi parchi del Matese e di Portofino. Il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha infatti l'obbligo - subordinatamente all'effettiva costituzione, analogamente a quanto già avviene per i parchi nazionali preesistenti - di riferire sull'attività da essi svolta in attuazione dell'articolo 30 della legge n. 70. Tale legge, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

10. L'informativa al Parlamento del **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** concernente gli aggiornamenti dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, introdotta dall'articolo 15 del decreto-legge n. 148, "Incremento contratto di programma RFI", modificando l'articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante "Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A.".

11. Relazione conclusiva - prevista dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 2017, n. 188, recante "Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini" - del **Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane** sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.

12. Relazione dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)** al Parlamento, sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che ha introdotto il nuovo articolo 44-*quinquies* nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). La relazione, che deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, deve, altresì, fornire i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore, la circolazione internazionale di opere e il numero di deroghe.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXI, n. 4	L. 186/1982 art. 31 co. primo	Stato della giustizia amministrativa e incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge n. 186 del 1982 *(anno 2016)*	04/12/2017 05/12/2017 n. 913	1ª	Annuale
Atto n. 1147	L. 165/2017 art. 3 co. 4[1]	Relazione sulle ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto legislativo, di cui all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017, recante la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica	19/12/2017 20/12/2017 n. 919	1ª	Eventuale

[1] L'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2017 delega il Governo ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 12 dicembre 2017), ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge n. 165, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a e) dei commi 1 e 2.
Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLVI, n. 5	L. 230/1998 art. 20 co. 1[2]	Organizzazione, gestione e svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza *(anno 2016)*	15/12/2017 20/12/2017 n. 919[3]	1ª	Annuale 30 giugno

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ	
Doc. CLXXII, n. 5	L. 948/1982 art. 3 co. quarto	Attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti a vigilanza del Ministero degli affari esteri *(anno 2016)*	18/12/2017 21/12/2017 n. 920	3ª	Annuale	
Doc. LXXXI, n. 5	L. 180/1992 art. 1 co. 3	Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale *(anno 2016)*	18/12/2017 21/12/2017 n. 920	3ª	Annuale	

[2] L'articolo 2112, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha previsto che il Presidente del Consiglio presenti entro il 30 giugno una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza "in tempo di guerra e di grave crisi internazionale".
[3] Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVI, n. 5	L. 163/1985 art. 6 co. primo	Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo *(anno 2016)*	28/11/2017 05/12/2017 n. 913	7ª	Annuale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CII, n. 4	D.LGS. 300/1999 art. 59 co. 1	Sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali *(anni 208-2020)*	06/12/2017 13/12/2017 n. 916	6ª	Annuale 30 settembre

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXVII, n. 33	D.LGS. 91/2011 art. 25 co. 1	Risultati della sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria	06/12/2017 13/12/2017 n. 916[4]	5ª	Semestrale 31 dicembre
Doc. LII, n. 5	L. 212/2000 art. 13 co. 13	Attività svolta dai Garanti del contribuente *(anno 2016)*	14/12/2017 21/12/2017 n. 920	6ª	Annuale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXI, n. 8	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo *(primo e secondo semestre 2016)*	20/12/2017 21/12/2017 n. 920	8ª	Semestrale 31 dicembre

[4] La sperimentazione è avviata a partire dal 2013 per due esercizi finanziari. La relazione deve essere presentata al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi. La disposizione istitutiva dell'obbligo, come modificata dall'articolo 1, comma 396, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede l'avvio a partire dal 2013, di un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente per oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionata, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al termine dell'esercizio 2014, e successivamente ogni sei mesi, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza predisporrà la Relazione da trasmettere alle Camere sui risultati ottenuti.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1141	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[5]	Attività svolta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) *(anno 2016)*[6]	04/12/2017 13/12/2017 n. 916	10ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1141	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[7]	Relazione sull"attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito *(anno 2016)*[8]	04/12/2017 13/12/2017 n. 916	6ª 10ª	

[5] Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

[6] L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ha istituito, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia, sotto altre denominazioni e con finalità di volta in volta ridefinite, opera di fatto nel settore dell'energia dal 1952.
La nuova disciplina, che ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Agenzia, ponendo fine alla fase di gestione commissariale dell'ente iniziata nel 2010, è stata integrata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca), che ha disegnato la cornice normativa di riferimento per gli enti di ricerca, introducendo novità importanti sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento. A seguito delle norme introdotte dal predetto decreto legislativo 218/2016, lo Statuto dell'Agenzia e i Regolamenti di funzionamento, già deliberati dal consiglio di amministrazione tra agosto e settembre 2016, sono stati modificati e integrati e sottoposti ad un nuovo iter di approvazione. Lo Statuto dell'ENEA è stato approvato in via definitiva dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016, il 23 febbraio 2017.

[7] Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

[8] Il Comitato nazionale per il microcredito, nato nel 2005 per dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221, è divenuto Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in virtù dell'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Successivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese, il Comitato permanente è stato trasformato in ente pubblico non economico, denominato Ente nazionale per il microcredito, con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1141	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[9]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane *(anno 2016)*[10]	04/12/2017 13/12/2017 n. 916	3ª 10ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1141	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[11]	Attività svolta dalla Cassa conguaglio GPL *(anno 2016)*[12]	04/12/2017 13/12/2017 n. 916	10ª	Annuale 31 luglio

[9] Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

[10] L'Agenzia è stata istituita dal comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 11, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'ICE.

[11] Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

[12] La Cassa conguaglio GPL, istituita con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, gestisce il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti. Il Fondo viene utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già proprie del Fondo bombole per metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'articolo 1, comma 106, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto la soppressione della Cassa conguaglio GPL a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed il conferimento delle relative funzioni all'Acquirente unico S.p.A., per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT). La norma ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, il trasferimento all'OCSIT della titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva, mentre le funzioni relative al Fondo bombole metano verranno direttamente esercitate dal Comitato di gestione di tale fondo operante presso il Ministero dello sviluppo economico.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1141	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[13]	Attività svolta dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali *(anno 2016)*[14]	04/12/2017 13/12/2017 n. 916	10ª	

[13] Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

[14] Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è l'organo nazionale competente per la prova delle munizioni e il controllore tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge, anche con funzioni di ufficio anagrafe di tutte le armi prodotte in Italia e della maggior parte di quelle importate.

Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, era stato inizialmente riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, adottato nell'ambito delle procedure previste dalla normativa cosiddetta taglia-enti, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione della composizione del consiglio di amministrazione a cinque membri. L'Ente è stato successivamente soppresso (e le competenze attribuite alla Camera di commercio di Brescia) dall'articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 Il Banco di prova è stato tuttavia ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione, ed è conseguentemente ritornato applicabile il citato DPR n. 222 del 2010. Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, è stato successivamente soppresso dall'articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. L'Ente è stato poi ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione.

L'articolo l, comma 174 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha disposto un riordino dell'Ente, da adottare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. La medesima norma ha disposto altresì l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, prevedendo che nelle more dell'adozione del nuovo regolamento continui ad applicarsi il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, con il quale è stato approvato il regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco.

B) Relazioni non governative

REGIONE LOMBARDIA E AUTORITÀ DI BACINO DEL PO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CVIII, n. 5	L. 102/1990 art. 10 co. 1[15]	Stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 *(anno 2016)*	05/12/2017 19/12/2017 n. 918	8ª 13ª	Annuale

[15] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentino al Parlamento una relazione annuale sulla attuazione della legge.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	L. 70/1975 art. 30, co. 5[16]	Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Matese	Annuale Entro il 31 luglio di ogni anno
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	L. 70/1975 art. 30, co. 5[17]	Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale di Portofino	Annuale Entro il 31 luglio

[16] (F) L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) qualifica l'ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70. Il parco nazionale del Matese è stato istituito dalla lettera f-bis dell'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), inserite dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
L'obbligo di trasmissione della relazione decorrerà dall'effettiva costituzione del nuovo parco.

[17] (F)L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) qualifica l'ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70. Il parco nazionale di Portofino è stato istituito dalla lettera f-ter dell'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), inserite dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
L'obbligo di trasmissione della relazione decorrerà dall'effettiva costituzione del nuovo parco.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	L. 238/1993 art. 1, co. 2-bis[18]	Informativa concernente gli aggiornamenti dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) che non comportino modifiche sostanziali	Eventuale
Commissione tecnica per i fabbisogni standard	L. 208 /2015 art. 1, co. 29-bis[19]	Relazione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e funzionamento dello schema perequativo	Biennale Con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018
Presidente del Consiglio dei ministri	L. 188/2017 art. 3, co. 3[20]	Relazione sulle iniziative realizzate per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini e utilizzazione dei contributi ricevuti	Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni

[18] (F)Il comma 2-bis dell'articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, è stato inserito dal comma 1-bis, lett. b), dell'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Il testo del decreto-legge n. 148, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2017, n. 284.
Il nuovo comma 2-bis prevede che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento un'informativa.
[19] (F)Il comma 29-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), è stato introdotto dall'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
Il nuovo comma 29-bis prevede che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui al comma 29, presenti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, una relazione in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II (Rapporti finanziari Stato-regioni), III (Finanza degli enti locali), IV (Finanziamento delle città metropolitane) e VI (Coordinamento dei diversi livelli di Governo) della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.
Si ricorda che il comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 208, sia istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.
[20] (F)La legge 4 dicembre 2017, n. 188, all'articolo 3, al comma 1, istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane e, al comma 3, stabilisce che entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Governo	L. 205 /2017 art. 1, co. 155[21]	Relazione sugli esiti dell'attività svolta dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici	Entro i dieci giorni successivi alla conclusione dei lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, per il termine dei lavori della quale è fissata la data del 30 settembre 2018
Governo	L. 205 /2017 art. 1, co. 158[22]	Relazione sugli esiti dell'attività svolta dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali	Entro i dieci giorni successivi alla conclusione dei lavori della Commissione tecnica di studio sulla spesa pubblica per finalità previdenziali e assistenziali. La legge dispone che la Commissione concluda i lavori entro il 30 settembre 2018

[21] (F)La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",al comma 155 dell'articolo 1, al primo periodo, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore legge n. 205, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione, che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, concluderà i propri lavori entro il 30 settembre 2018. Entro i dieci giorni successivi il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.

[22] (F)Il comma 158, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205, sia istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Il comma in esame dispone che la Commissione concluda i lavori entro il 30 settembre 2018 e che entro i dieci giorni successivi il Governo presenti alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**	L. 205 /2017 art. 1, co. 335[23]	Relazione sull'attività svolta dall'Accademia Vivarium novum e utilizzo dei contributi pubblici ricevuti	Entro il 15 febbraio di ciascun anno
Partenariato per la logistica e i trasporti	L. 205 /2017 art. 1, co. 585[24]	Rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti	Annuale Annuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 205 /2017 art. 1, co. 1019 Periodo primo[25]	Relazione sullo stato di attuazione e risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018 della legge n. 205 del 2017, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"	Annuale Annuale

[23] Il comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", autorizza la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per garantire il funzionamento e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'Accademia Vivarium novum. Il comma in esame dispone che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ente trasmetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità indicate dal comma 335. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.

[24] (F)Il comma 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti. Il comma 585 dispone altresì che il Partenariato presenti annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti.

[25] (F)Il comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", al primo periodo, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 205 /2017 art. 1, co. 1019 Periodo secondo[26]	Relazione sullo stato di attuazione dei commi da 1010 a 1018 della legge n. 205 del 2017, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"	Annuale Annuale
Ciascun Ministero	L. 205 /2017 art. 1, co. 1075[27]	Relazione sullo stato di attuazione del comma 1106 della legge n. 205 del 2017, che istituisce il Fondo di ristoro finanziario in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto	Annuale Entro il 15 settembre di ogni anno

[26] Il comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", al secondo periodo, prevede che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenti una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a 1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

[27] Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 205 /2017 art. 1, co. 1106[28]	Relazione sullo stato di attuazione del comma 1106 della legge n. 205 del 2017, che istituisce il Fondo di ristoro finanziario in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto	Non determinato

[28]Il comma 1106 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
L'ultimo periodo del comma 1106 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del medesimo comma.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	L. 205 /2017 art. 44-quinquies, co. 4	Relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, provvedimenti adottati e sanzioni irrogate	Annuale Entro il 31 marzo di ogni anno

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 51 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2017
n. 50 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2017
n. 49 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2017
n. 48 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2017
n. 47 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2017
n. 46 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2017
n. 45 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2017
n. 44 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2017
n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017
n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437